


LE SOCIETÀ AGRICOLE

Il volume offre una ampia e aggiornata trattazione del tema delle società agricole nel più vasto contesto del sistema agroalimentare. Invero, la società agricola è oggetto di una profonda indagine attraverso una disamina dei diversi profili che interessano la materia offrendo uno spaccato della complessità della disciplina. In agricoltura, le società agricole rappresentano una realtà importante e trovano caratterizzazione sia per le peculiarità economiche e di mercato proprie dell'attività primaria, sia per essere struttura giuridica, quale che sia la forma assunta, capace di fornire non solo risposte in termini economici ma anche risposte in termini sociali, valorizzando l'inclusione sociale in un'ottica non assistenziale, ma di impresa. Sulle società agricole convergono norme plurime, destinate ad integrarsi in un reticolo di complementarità talora complesso, ma che riflette la complessità e le numerose venature e tensioni interne del settore economico. Un panorama multiforme, articolato, peculiare, quello delle società agricole, che apre allo studioso orizzonti disciplinari necessariamente trasversali e transdisciplinari. Una complessità di cui il volume, con gli accurati ed approfonditi contributi, intende dare conto, affrontando i nodi ermeneutici che l'attuale impianto normativo presenta, e i diversi problemi di ordine applicativo, ma presentando altresì prospettive e visuali nuove, proprie della disciplina del Diritto agrario che rappresenta da sempre una materia in continuo fermento ed evoluzione.

Sonia Carmignani è professore ordinario di Diritto agrario e alimentare presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, ove è attualmente titolare degli insegnamenti di Diritto agrario e dell'agribusiness, Diritto alimentare, Diritto agroambientale e del territorio. Autore di numerose pubblicazioni, ha dedicato una considerevole parte della sua produzione scientifica allo studio delle società agricole pubblicando due monografie sul tema e molteplici saggi su trattati, lavori collettanei e riviste scientifiche. Relatrice a molteplici convegni a livello nazionale e internazionale, è altresì accademica corrispondente dell'Accademia dei Georgofili.

Consultabile online
su lamiabiblioteca.com



€ 36,00 I.V.A. INCLUSA

UTET
GIURIDICA

UTET
GIURIDICA



A CURA DI
S. CARMIGNANI

LE SOCIETÀ AGRICOLE

 Wolters Kluwer

A CURA DI
Sonia Carmignani

LE SOCIETÀ AGRICOLE

S. CARMIGNANI (a cura di), *Le società agricole*

A CURA DI
Sonia Carmignani

LE SOCIETÀ AGRICOLE



Questo titolo è consultabile su La Mia Biblioteca.
Accedi a www.lamiabiblioteca.com: la prima biblioteca professionale digitale, con migliaia di titoli editi da CEDAM, il fisco, IPSOA, UTET Giuridica e Wolters Kluwer; un patrimonio di pubblicazioni la cui autorevolezza ed affidabilità sono garantite, per ciascuna materia, dai massimi esperti.

Per conoscere le modalità di accesso e di consultazione online, visita www.lamiabiblioteca.com

Il servizio di consultazione online del testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dell'Editore o cessare con la pubblicazione dell'edizione successiva del prodotto.

Copyright 2025 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Bisceglie n. 66 - 20152 - Milano

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

È espressamente vietato ogni utilizzo di questa opera per l'addestramento di **processi di apprendimento automatico e intelligenza artificiale**, tra cui in particolare di IA generativa. In caso di violazione, l'editore si riserva il diritto di intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei propri diritti.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Composizione: Integra Software Services Pvt.Ltd

Finito di stampare nel mese di novembre 2025
da LegoDigit S.r.l., Via Galileo Galilei, 15/1 - 38015 Lavis (TN)

INDICE-SOMMARIO

<i>Indice degli Autori</i>	pag. XI
<i>Introduzione</i>	» XIII

CAPITOLO I

IMPRESA AGRICOLA E SOCIETÀ

Alberto Germanò ed Eva Rook Basile

1. - Premessa	pag. 1
2. - L'imprenditore agricolo: nozione	» 6
3. - Le attività agricole principali: la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali.	» 8
4. - Le attività connesse	» 12
5. - Il "piccolo" imprenditore agricolo e l'imprenditore agricolo professionale: considerazioni conseguenziali per l'impresa collettiva.	» 18
6. - La società agricola	» 20

CAPITOLO II

LA SOCIETÀ COME CONTRATTO

Sonia Carmignani

1. - Società agricola e contratto	pag. 27
2. - L'oggetto e le sue implicazioni sull'agrarietà della società	» 30
3. - Agrarietà e composizione sociale	» 44
4. - Il regime dei conferimenti	» 47
5. - Agrarietà e <i>causa contractus</i>	» 53

CAPITOLO III

LE SOCIETÀ AGRICOLE COOPERATIVE*

Marianna Giuffrida

1. - Cenni storici	pag. 61
2. - Le società cooperative agricole nel codice civile. Le cooperative agricole a mutualità prevalente.	» 64
3. - Le qualifiche di imprenditore agricolo, imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto	» 69
4. - Il diritto di prelazione agraria	» 73
5. - La crisi d'impresa e l'insolvenza	» 75

CAPITOLO IV

LE SOCIETÀ PROFESSIONALMENTE QUALIFICATE*Nicola Lucifero*

1. - Le qualifiche soggettive delle società agricole: inquadramento della disciplina.	pag.	81
2. - La società agricola con qualifica di imprenditore agricolo professionale	»	84
3. - (<i>segue</i>) Il ruolo delle regioni nell' <i>accertamento</i> dei requisiti e nel <i>riconoscimento</i> della qualifica soggettiva.	»	91
4. - La società agricole con qualifica di coltivatore diretto	»	95
5. - La pubblicità della qualifica soggettiva della società agricola. ...	»	99
6. - La perdita del soggetto qualificante e le implicazioni sulla società agricola	»	100
7. - Considerazioni conclusive	»	103

CAPITOLO V

LE SOCIETÀ AGRICOLE TRA AGGREGAZIONE E RETI DI IMPRESA*Luigi Russo*

1. - Premessa	pag.	105
2. - Cenni sul contratto di rete	»	107
3. - Il contratto di rete "agricolo": inquadramento generale	»	111
4. - (<i>Segue</i>). Le agevolazioni in tema di forma – e non solo – per le reti del «settore agricolo»	»	112
5. - (<i>Segue</i>). L'inapplicabilità della legge n. 203/1982	»	114
6. - (<i>Segue</i>). La previsione della possibile divisione in natura dei prodotti tra imprese agricole aderenti ad un contratto di rete ...	»	116
7. - (<i>Segue</i>). Le agevolazioni specifiche in ambito giuslavoristico per le reti in cui le imprese agricole rappresentino almeno il 40 per cento delle imprese aderenti	»	118
8. - Le reti d'impresa nel quadro della disciplina sui tipi di intervento per lo sviluppo rurale.	»	119
9. - Reti «agricole» e diritto <i>antitrust</i>	»	122

CAPITOLO VI

LE SOCIETÀ AGRICOLE E LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI IN AGRICOLTURA TRA RELAZIONI INTRAZIENDALI E EXTRAZIENDALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE*Nicola Lucifero*

1. - Premessa	pag.	127
2. - Inquadramento. L'associazionismo agricolo e le regole "speciali" della concorrenza	»	129
3. - Le organizzazioni di produttori agricoli. Evoluzione della disciplina e normativa vigente. L'evoluzione della disciplina delle Op e l'affermarsi di struttura intermedia per il funzionamento del mercato	»	133
3.1. - (<i>segue</i>) Regole, strumenti e funzioni di regolazione del mercato delle Op	»	140

4. - La struttura delle Op. Forma giuridica, riconoscimento e regole statutarie	pag.	143
5. - Requisiti di <i>governance</i> . Il “controllo democratico” alla base dell’indipendenza dell’organizzazione	»	148
6. - Profili gestionali dell’attività delle Op e requisiti dimensionali ...	»	152
7. - Le Op nelle relazioni contrattuali nella filiera agroalimentare...	»	156
8. - Le Organizzazioni interprofessionali	»	165
9. - Conclusioni: la centralità delle Op per il funzionamento della filiera agroalimentare	»	169

CAPITOLO VII

IL RUOLO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA*Ferdinando Albisinni*

1. - Sviluppo sostenibile	pag.	173
2. - Il canone costituzionale di sostenibilità nell’iniziativa economica...	»	177
3. - Dai principi alle norme operative: la rendicontazione sociale di sostenibilità	»	180
4. - Le riforme della PAC del 2021 e la sostenibilità in agricoltura ...	»	186
5. - L’amministrativizzazione dell’agricoltura	»	192

CAPITOLO VIII

SOCIETÀ START-UP E PMI INNOVATIVE IN AGRICOLTURA*Mario Mauro*

1. - Il problema: la configurabilità di <i>start-up</i> e PMI innovative in agricoltura	pag.	195
2. - Le coordinate di contesto, il confronto tra due sistemi normativi di carattere speciale	»	200
3. - La <i>start-up</i> agricola innovativa, il coordinamento tra il d.lgs. n. 99/2004 e il d.l. n. 179/2012	»	203
4. - Oggetto sociale ed esclusività dell’attività di impresa nelle <i>start-up</i> : la compatibilità tra due ambiti disciplinari	»	206
5. - PMI innovative e società agricole	»	215
6. - Gli effetti del riconoscimento. Le agevolazioni di carattere trasversale	»	218
7. - (Segue). Le agevolazioni pensate per la sola impresa agricola e gli incentivi all’imprenditoria giovanile	»	223
8. - (Segue). La crisi di impresa	»	225
9. - Profili rimediali. Cenni	»	229
10. - Conclusioni	»	230

CAPITOLO IX

LE SOCIETÀ *BENEFIT* IN AGRICOLTURA*Giulia Torre*

1. - Introduzione	pag.	233
2. - Le <i>Società benefit</i> nell’ordinamento giuridico italiano	»	238
3. - Società agricola e perseguimento del beneficio comune	»	248

4. - La gestione della società <i>benefit</i> : profili organizzativi e di controllo	pag. 256
5. - (<i>Segue</i>). Le ipotesi di responsabilità in capo agli amministratori. . .	» 261
6. - Società <i>benefit</i> e mercato: gli obblighi di comunicazione e trasparenza	» 266
7. - La società agricola <i>benefit</i> e la filiera alimentare, tra sostenibilità e rischio di <i>greenwashing</i>	» 270
8. - Conclusioni	» 280

CAPITOLO X

LE SOCIETÀ AGRICOLE SOCIALI*Lorenza Paoloni*

1. - Premessa	pag. 283
2. - Società agricola sociale e multifunzionalità.	» 286
3. - La società agricola sociale: quali soggetti?	» 292
4. - Ulteriori ed eventuali articolazioni delle società agricole sociali. . .	» 300

CAPITOLO XI

L'ACCESSO AL CREDITO DELLA PMI AGRICOLA*Sara Landini*

1. - La “specialità” del credito agricolo.	pag. 305
2. - Accesso Credito Agricolo, intervento pubblico e meta-finanza, finanziamenti sostenibili	» 314
3. - Credito agricolo e finanziamenti di scopo	» 320
4. - Credito agevolato, garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Il ruolo dei cofidi	» 323

CAPITOLO XII

LA SOCIETÀ AGRICOLA DIGITALIZZATA*Vittoria Fronterre*

1. - La Direttiva CorpTech, le modifiche alla Direttiva Società ed il suo recepimento nell’ordinamento italiano.	pag. 325
2. - La costituzione telematica delle <i>start up</i> innovative.	» 333
3. - Lo svolgimento dell’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione	» 336
4. - Digitalizzazione della società agricola	» 346

CAPITOLO XIII

IL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE*Pietro Mastellone*

1. - L’approccio del legislatore tributario al settore agricolo.	pag. 351
2. - La tassazione diretta del reddito agrario prodotto in forma individuale e in forma societaria	» 353

2.1. - La fiscalità delle società semplici ed il regime dell'imprenditore individuale	»	355
2.1.1. - La rilevanza fiscale della figura dell'IAP e del coltivatore diretto	»	368
2.2. - Il regime fiscale delle società che possono optare per la tassazione del reddito su base catastale	»	372
2.3. - La disciplina fiscale delle società che non optano (o non possono optare) per la tassazione del reddito su base catastale	»	374
3. - L'IRAP nel settore agricolo	»	375
4. - L'IVA applicabile agli operatori del settore agricolo	»	377
5. - IMU e società agricole: analisi delle principali esenzioni e agevolazioni	»	380
6. - Riflessioni conclusive	»	384

CAPITOLO XIV

IL LAVORO SUBORDINATO IN AGRICOLTURA

Lorenzo Gaeta – Giovanni Calvellini

1. - Lavoro, diritto e agricoltura: un rapporto difficile	pag.	387
2. - Lo sfruttamento del lavoro	»	391
3. - La legge, il contratto collettivo e le altre fonti: un sistema <i>sui generis</i>	»	397
4. - Stagionalità della produzione e flessibilità delle forme d'impiego. . .	»	400
5. - Discontinuità della prestazione e flessibilità oraria	»	405
6. - La previdenza agricola	»	408

CAPITOLO XV

LE SOCIETÀ AGRICOLE NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Antonio Sciaudone

1. - La tradizionale esclusione delle imprese agricole dall'applicazione delle disposizioni della legge fallimentare	pag.	413
2. - L'insolvenza dell'impresa agricola nel processo di riforma della legge fallimentare	»	416
3. - La insolvenza delle imprese agricole esercitate in forma collettiva	»	419
4. - Insolvenza e crisi nel nuovo lessico del legislatore	»	420
5. - Tutela del valore aziendale e modelli privatistici di gestione della crisi	»	425
6. - Emersione della crisi e strumenti di allerta	»	427
7. - La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. . .	»	431
8. - Piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e convenzione di moratoria	»	440
9. - Concordato minore	»	443

INDICE DEGLI AUTORI

- Ferdinando Albisinni – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università Mercatorum
- Giovanni Calvellini – Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Siena
- Sonia Carmignani – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Siena
- Vittoria Fronterre – dottore di ricerca
- Lorenzo Gaeta – Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Siena
- Alberto Germanò – già Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Marianna Giuffrida – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Messina
- Sara Landini – Professore ordinario di Diritto dell’economia nell’Università degli Studi di Firenze
- Nicola Lucifero – Professore associato di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Firenze
- Mario Mauro – Ricercatore di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Firenze
- Pietro Mastellone – avvocato del foro di Firenze
- Lorenza Paoloni – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi del Molise
- Eva Rook Basile – già Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Siena
- Luigi Russo – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi di Ferrara
- Antonio Sciaudone – Professore ordinario di Diritto agrario nell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
- Giulia Torre – Assegnista di ricerca in Diritto agrario nell’Università degli Studi di Firenze

CAPITOLO XI

L'ACCESSO AL CREDITO DELLA PMI AGRICOLA

Sara Landini

SOMMARIO: 1. La “specialità” del credito agricolo. – 2. Accesso Credito Agricolo, intervento pubblico e meta-finanza, finanziamenti sostenibili. – 3. Credito agricolo e finanziamenti di scopo. – 4. Credito agevolato, garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Il ruolo dei cofidi.

1. - *La “specialità” del credito agricolo*

L'accesso al credito delle imprese agricole, e in particolare delle piccole e medie imprese, è disegnato all'interno del sistema di garanzie e controgaranzie che corroborano la posizione del finanziato riducendo il rischio di credito cui è esposto l'ente finanziatore.

Poche le norme del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993 da ora in poi TUB) dedicate al credito agricolo il cui peculiare statuto si ricostruisce, come avremo modo di vedere, altrimenti

Lo statuto speciale dell'imprenditore agricolo¹ non incide sullo statuto della erogazione del credito agricolo ormai uniformato dal concetto di Banca Universale.

¹ Il capitolo riprende con integrazioni parti del libro S. LANDINI, *Credito e garanzie in agricoltura nell'unitarietà del diritto assicurativo, bancario e del mercato finanziario*, Napoli, 2018.

Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice civile distingue in base all'oggetto dell'attività. La distinzione rileva dal punto di vista dei rispettivi statuti in quanto: chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale mentre è esonerato dall'applicazione della disciplina propria dell'imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

L'imprenditore agricolo gode, in virtù di ciò, di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale, trattamento che è poi accentuato dalla legislazione speciale (nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi e di agevolazioni volti a promuovere lo sviluppo di tale settore fondamentale dell'economia.

Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve perciò a definire l'ambito di operatività di tale trattamento di favore. La base definitoria è contenuta nel codice civile. In base all'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c. recita che: “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie: 1 attività agricole essenziali; 2 attività agricole per concessione. Sono attività agricole essenziali la coltivazione del fondo (orticoltura

In passato esisteva una legge specifica sul credito agricolo: il r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (convertito nella legge 5 luglio 1928) abrogata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale normativa si caratterizzava per la specialità dei soggetti erogatori il finanziamento alle imprese agricole con una distinzione delle operazioni di credito di miglioramento da quelle di credito di esercizio e con una attenzione alla tipicità del contratto di prestito agrario quale mutuo di scopo, come si evince in specie dall'art. 3 ove sono elencati gli scopi del finanziamento, dall'art. 5 che individua la scadenza del prestito nel "all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione del prodotto", ecc.².

Quanto alla specialità degli erogatori l'art. 13 del regio decreto del 1929 prevedeva che:

sono autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse agrarie e i monti frumentari e nummari.

Possono essere autorizzati dal ministero dell'economia nazionale a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, e – in quanto abbiano disponibilità per impieghi a lungo termine – anche le operazioni di credito agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti ordinari e cooperativi di credito,

coltivazione in serra e floricoltura), la silvicoltura (cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti) ed allevamento del bestiame (comprendi sia l'allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli, sia l'allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l'attività cinotecnica, l'acquacoltura. All'imprenditore agricolo è stato equiparato l'imprenditore ittico). Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso... (Rientra nella nozione di coltivazione del fondo l'orticoltura, le coltivazioni in serre e la floricoltura).

Le attività agricole per connessione sono: a) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale. b) Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell'attività agricola esercitata, comprese quella di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le due descrizioni fatte sopra sono attività oggettivamente commerciali ma in quanto connesse alla loro principale attività agricola vengono, entro certi limiti considerate tali anch'esse. Due sono le condizioni al riguardo necessarie: innanzitutto che il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge come attività primaria una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa (connessione soggettiva). Quindi è imprenditore agricolo il viticoltore che commercializza il suo vino ma è considerato imprenditore commerciale colui che commercializza un prodotto agricolo altrui. La connessione soggettiva però non è sufficiente c'è bisogno di una connessione oggettiva fra le due attività; necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale, in breve è sufficiente che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.

Sullo statuto speciale dell'imprenditore agricolo si veda in particolare: A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza della "impresa agricola" come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 351; A. JANNARELLI, *La vicenda storica dell'impresa agricola*, in A. JANNARELLI-A. VECCHIONE (a cura di), *L'impresa agricola*, Torino, 2000, 109.

² In argomento v. A. JANNARELLI, *Credito agrario*, in *IV Dig./civ.*, vol. V, Torino, 1988.

i consorzi agrari, le associazioni agrarie legalmente costituite e l'opera nazionale per i combattenti.

Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento, ai sensi del presente decreto, gli istituti di credito fondiario e la cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento la banca nazionale del lavoro e della cooperazione e gli istituti indicati al successivo art. 14 individuati su base regionale e provinciale.

La Banca universale ha superato il modello degli istituti specializzati, non ha però eliminato alcune dinamiche del credito all'agricoltura per come definito all'interno del TUB.

Quando parliamo di erogazione del credito in agricoltura ci riferiamo ad un settore del mercato creditizio caratterizzato da alcune peculiarità: impronta pubblicistica, connotati metafinanziari, particolare debolezza contrattuale del soggetto investitore.

Il credito agricolo si presenta connotato da una ancora forte impronta pubblicistica di regolamentazione top down e peculiarità distanti dalle logiche di mercato per cui l'attenzione degli enti finanziatori, piuttosto che sullo storico creditizio dell'impresa, risulta incentrata sulla presenza in capo al richiedente il finanziamento di quei requisiti formali che conducono al godimento di agevolazioni normative.

Accanto a questo profilo in tempi più recenti si sta però osservando un mutamento nelle richieste di accesso al credito che spesso si accompagnano ad una domanda consulenziale e di prestazione di servizi³. Ciò è dovuto anche all'emergere di specifiche esigenze del mercato agricolo che risulta connotato dalla presenza di piccole e medie imprese che mancano di un adeguato profilo dello sviluppo organizzativo ed imprenditoriale. Per di più la maggior parte delle imprese agricole non risulta attrezzata di quegli strumenti organizzativi, amministrativi e contabili che dovrebbero permettere il raggiungimento degli standard minimi che le banche richiedono con l'introduzione della riforma dell'Accordo sul Capitale (meglio noto come Basilea) e soprattutto di difficoltà nella valutazione del merito creditizio per carenze di libri contabili e di dati nei sistemi adottati per la valutazione del merito creditizio

³ C. LUCARELLI, *Dal credito agrario per l'agricoltore alla finanza per l'imprenditore agricolo*, in *Agriregionieuropa*, anno 2, n. 4, Mar 2006; E. CARLUCCIO-P. FERRARI-C. LUCARELLI-F. SPIGARELLI-L. VIGANO, *Tendenze evolutive del mercato del credito agrario in Italia*, Newfin Università Bocconi, Milano, 2000; M. MASINI, *Prospettive nell'evoluzione dei rapporti tra banche e l'agricoltura*, Collana Agricoltura, quaderno n. 1, Unioncamere, 1998; D. PIATTI, *Agricoltura e Credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi finanziari per l'impresa*, ISMEA 2004; R. RUOZI, *Dal credito agrario alla prestazione di servizi bancari all'agricoltura. Le proposte dell'economia agricola, agroalimentare e ambientale*, in *Banche e Banchieri*, n. 2, 1999.

come il CRIF (azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di *business information, analytics*, servizi di *outsourcing e processing*).

Gli sviluppi della consulenza in tale ambito dovrebbero anche aiutare gli imprenditori agricoli a superare quella certa attitudine culturale a ricevere contributi pubblici che li ha allontanati da una corretta sensibilità verso le logiche di marketing, la percezione della concorrenza sia interna che estera, ecc.

In ragione di quest'ultimo aspetto con riferimento al credito in agricoltura si parla spesso di meta-finanza: il credito è associato spesso a motivazioni non finanziarie ma politiche e si accompagna spesso a strumenti incentivanti il ricorso al credito. In tal senso si collocano agevolazioni di fonte normativa spesso diversa (nazionale e/o regionale), che si concretano o in un abbassamento notevole degli interessi che gli agricoltori versano alle banche, per i finanziamenti ricevuti (agevolazioni in conto interessi), o in una compartecipazione del soggetto agevolatore all'importo da finanziare (agevolazioni in conto capitale). Ricordiamo ancora i contributi pubblici che si sostanziano in erogazioni in conto capitale, a fondo perduto, o nella forma di co-finanziamenti a progetti di investimento presentati da aziende agricole e coerenti con gli obiettivi strategici regionali. Gli istituti di credito propongono spesso soluzioni finanziarie, più o meno efficaci, a supporto temporaneo (anticipi PAC) o definitivo (mutui a copertura dei finanziamenti PSR: programma di sviluppo rurale attuato attraverso finanziamenti FEARS – fondo agricolo per lo sviluppo rurale, che è un fondo europeo strutturale) degli agricoltori che si stanno avvalendo di contributi pubblici⁴.

Sono in particolare assistiti da garanzia sussidiaria di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) finanziamenti erogati dalle banche *ex art. 43 TUB*.

Il credito agrario è anche caratterizzato da essere un credito speciale di scopo la cui specificità è legata:

- i) alle forme tecniche e garanzie predefinite;
- ii) alle caratteristiche dell'attività produttiva dell'impresa finanziata per cui le attività bancarie rivolte al settore primario riguardano non solo la concessione del credito ma anche soluzioni tecniche: servizi di investimento

⁴ Dal Report Ismea 2015 “Report sull'accesso al credito delle imprese agroalimentari” risulta un trend crescente dell'accesso al credito.

I principali risultati dell'indagine rivelano un generale miglioramento dell'accesso al credito. Si registra infatti una crescita della quota di imprese che nel corso del 2014 ha fatto richiesta di finanziamento bancario, salita al 25,3% dal 18,3% del 2013. Sempre rispetto a quanto dichiarato nell'indagine dello scorso anno, emerge inoltre un generale miglioramento del contesto, dato che la quota di imprese che ha dichiarato condizioni di accesso al credito più favorevoli è cresciuta (dall'1,5% al 10%) e, nel contempo, è scesa quella di operatori che percepiscono un peggioramento delle condizioni offerte dalle banche (dal 35% al 29%).

(es. depositi o servizi di risparmio gestito) e servizi accessori (es. servizi di natura assicurativa e previdenziale);

iii) allo specifico riconoscimento normativo all'interno del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993 da ora in poi TUB): l'art. 43 TUB stabilisce che "il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a essa connesse o collaterali", ovvero "l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR".

Dal testo della norma si desume che il legislatore comprende nella categoria "agricoltura", anche quegli operatori che si pongono a monte e a valle del processo produttivo agricolo. Sembra sotto tale profilo più corretto parlare di credito alla filiera agricola.

Pur mantenendo tali specifici connotati il credito all'agricoltura ha subito trasformazioni dovute in primo luogo ad interventi normativi in materia creditizia.

Già l'accordo di Basilea 2 ratificato nel 2004 (gli accordi si sono susseguiti e ormai siamo a Basilea 4) include una serie di regole aventi lo scopo di assicurare la stabilità patrimoniale delle banche⁵. A partire da tale accordo le banche hanno dovuto porre maggior attenzione in particolare nel valutare la "qualità" dei loro debitori secondo il concetto di rischio operativo definito come "il rischio di perdite conseguenti a inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi operativi o a causa di eventi esterni". Si ha insomma ad oggetto rischi diversi dal rischio di credito o di insolvenza della controparte e dal tipico rischio di mercato.

Ciò in breve dovrebbe portare le aziende di credito a valutare le pratiche di fido in conformità con criteri oggettivi, quantitativi e standardizzati. Ad esempio si potrà tener conto delle risposte del sistema di rating interno basato in specie sulle evidenze contabili aziendali.

⁵ È noto che trattasi dell'*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards* (Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale) firmato a Basilea nel 2004 ed entrato in vigore nel 2007. È un accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea (organizzazione internazionale istituita dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974), riguardante i requisiti patrimoniali delle banche, in base al quale, le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto, valutato attraverso lo strumento del rating.

Tre i tre "pilastri" dell'accordo:

Requisiti patrimoniali;

Controllo delle Autorità di vigilanza;

Disciplina di mercato e Trasparenza.

Attualmente le Banche devono confrontarsi con Basilea III ripensato come possibili risposte agli shock finanziari. https://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf Attualmente sono stati apportate alcune modifiche a Basilea III note come Basilea IV la cui applicazione è rinviata al 2022.

L'imprenditore agricolo si trova a dover esprimere i propri fabbisogni finanziari secondo modalità più articolate e complesse rispetto alla semplice richiesta di fido: dagli strumenti di investimento e di gestione della liquidità, agli strumenti assicurativi e di copertura dei rischi.

Il credito agricolo trova un fattore di cambiamento nei mutamenti che caratterizzano le garanzie del credito fondiario (ipoteche e fidejussioni). L'attuale crisi immobiliare e la difficoltà di escutere i patrimoni pone l'attenzione degli enti finanziatori sulla necessità di ripensare alle logiche che finora avevano ispirato le loro tecniche di contenimento del rischio di insolvenza dei propri debitori. Le garanzie reali e personali hanno perso almeno parte del loro ruolo in tale ambito.

Un altro elemento che ha avuto un significativo impatto sul mercato del credito in agricoltura sono i cambiamenti climatici e altri fattori di rischio (volatilità dei prezzi, distorsioni della filiera alimentare)⁶, che caratterizzato la redditività dell'attività agricola e che la Banca erogatrice del finanziamento deve tenere in considerazione nella valutazione della qualità del credito.

Considerato l'impatto negativo che eventi naturali possono avere sulla produzione agricola, infatti, la presenza di coperture assicurative può

⁶ Nel comunicato ISTAT 4 marzo 2016 (<http://www.istat.it/it/archivio/181825>) si evidenzia una tendenziale diminuzione dei prezzi dei prodotti dell'industria agroalimentare

Dal Rapporto Ismea 2015 risultano i seguenti dati e la seguente analisi dei problemi strutturali della competitività del mercato agroalimentare

- Problemi di cambiamento climatico con incidenza sulla produzione anche dal punto di vista qualitativo con ricadute sui prezzi

La piovosità estiva e le temperature anomale, che hanno interessato soprattutto la seconda parte dell'anno, hanno avuto riflessi negativi sullo sviluppo vegetativo e quindi sulla resa di diverse piante.

- Crisi dei consumi

Nel 2014 il settore primario italiano ha anche sofferto della fragilità dell'economia nazionale, che è riuscita solo a rallentare la fase recessiva iniziata nella seconda metà del 2011.

La poca vivacità del tessuto produttivo, le difficoltà di accesso al credito, la debolezza del mercato del lavoro e l'erosione della capacità di spesa delle famiglie italiane hanno caratterizzato negli ultimi anni, e anche nel 2014, l'evoluzione dell'economia nazionale complessiva e dei suoi singoli settori.

- Costi alla produzione. Si pensi ai costi energetici per il riscaldamento delle serre e per far fronte in via tecnologica a problemi di cambiamento climatico.

- Speculazioni e volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli nell'ultimo decennio.

- Distorsioni della filiera. Da tempo si segnalano politiche anticoncorrenziali: concentrazione della distribuzione a fronte di un'offerta frammentata e debole, distribuzione di prodotti a marchio della stessa catena distributiva... Le ricadute concorrenziali dell'accresciuto potere di mercato della grande distribuzione nei confronti degli altri operatori della filiera (con particolare riguardo al comparto agroalimentare) sono state poste all'attenzione dalle autorità antitrust. Sul punto ricordiamo l'art. 62, legge 24 marzo 2012, n. 27 come attuato col D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199. La disciplina è ispirata a due principi cardine: trasparenza e correttezza nei rapporti negoziali della filiera alimentare nelle relazioni commerciali. Al fine di attuare tali principi si impongono obblighi di c.d. forma contenuto e regole di condotta. Si veda inoltre il regolamento di AGCM "Sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari" G.U. 9 marzo 2013. G. BIFERALLI, *Nullità a tutela dell'impresa "dipendente" e filiera agroalimentare*, in *Europa e Diritto Privato*, 2015, 613.

rappresentare un utile strumento di traslazione del relativo rischio che rientra nelle valutazioni della qualità debitoria dell'imprenditore agricolo.

Potrebbero allora ipotizzarsi utili sinergie tra credito e coperture assicurative: queste potrebbero favorire l'accesso al credito e la necessità di accesso al credito potrebbe portare ad una diffusione delle coperture.

Sebbene la normativa nazionale contenga meccanismi di promozione della copertura, la diffusione delle polizze non è alta. Ricordiamo che il d.lgs. n. 102/2004 esclude, per tutte le produzioni e gli eventi inclusi nel Piano assicurativo nazionale, la possibilità di attivare interventi compensativi di indennizzo, ovvero le indennità concesse (ex post) per un evento avverso. Il ricorso a strumenti assicurativi, pertanto, dovrebbe risultare una misura indispensabile per l'imprenditore agricolo⁷, che intenda preventivamente garantirsi contro compromissioni del reddito aziendale a causa di eventi avversi. Esistono poi Enti di supporto alle imprese di assicurazione che dovrebbero facilitare l'attività assicurativa. L'ISMEA realizza servizi assicurativi attraverso la gestione di un Fondo di Riassicurazione e della Banca Dati sui Rischi Agricoli, allo scopo di favorire la diffusione di nuovi strumenti in agricoltura e di ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. Il Fondo di Riassicurazione provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate, consentendo la diffusione di polizze innovative in agricoltura. Lo stesso ente coordina e gestisce l'attività del Consorzio italiano di co-riassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura, costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel mercato agricolo di assicurazioni innovative attraverso la ripartizione dei rischi tra gli Enti consorziati (assicuratori e riassicuratori). Risultano comunque ancora oggi alcune criticità nel settore legate all'appetibilità dei prodotti per il mercato.

La legge di bilancio 2022 ha istituito il fondo mutualistico nazionale denominato AgriCAT, con una originale formula che prevede di compensare le

⁷ A livello internazionale sono state sollevate varie perplessità rispetto all'intervento statale nel pagamento dei premi. Cfr. in particolare S. TANGERMANN, *Risk Management in Agriculture and the future of the EU's Common Agricultural Policy*, in ICTSD, n. 34, 2011, 13 ss. Si osserva come gli Stati potrebbero intervenire implementando le dinamiche di gestione del rischio da parte degli agricoltori attraverso un miglioramento delle informazioni, supportare il networking tra imprese agricole, diffondere l'uso di strumenti di riduzione delle probabilità del rischio (utilizzo di tecniche di produzione appropriate in funzione preventiva, ad esempio, contro la siccità, piantare ortaggi più resistenti alla siccità), di mitigazione del rischio (strumenti tecnici attraverso la diversificazione delle colture, ad esempio l'impiego di strumenti finanziari che possono essere impiegati soprattutto per le fluttuazioni del prezzo. Si vanno diffondendo anche i derivati legati ad indici climatici). Con riferimento all'accesso agli strumenti finanziari, si veda in particolare A. SARRIS, *Hedging Cereal Import Price Risks and Institutions to Assure Import Supplies*, FAO Commodity Market Review 2009-2010, 140-179; C.G. TURVEY, *Weather Derivatives for Specific Event Risks in Agriculture*, in *Review of Agricultural Economics*, Vol. 23, 333-351. Si osserva ancora come l'intervento statale nel senso di agevolare le coperture assicurative non risolve due grossi problemi della copertura assicurativa del rischio agricolo, ovvero la forte asimmetria informativa a netto vantaggio degli agricoltori con correlati problemi di moral hazard e di selezione avversa del rischio. Questo porta ad un innalzamento dei premi e ad una ridotta diffusione di tali polizze nonostante l'intervento statale.

perdite dovute a eventi catastrofici (gelo e brina, alluvione, siccità). Si tratta di capire però come il fondo si coordina con gli istituti esistenti (contratti di assicurazione, fondi di mutualità, IST), come è possibile attuare la necessaria complementarità tra strumenti di difesa attiva e strumenti di difesa passiva, come tutelare i rischi al consumo all'interno delle filiere agroalimentari e come creare sinergie tra pubblico e privato in un settore pilota nella costruzione di azioni di mitigazione e resilienza rispetto ai cambiamenti climatici volte a favorire la sostenibilità delle imprese agricole e la sicurezza alimentare.

Il principale fattore di criticità nella diffusione delle polizze di copertura del rischio agricolo può essere individuato nel costo dei premi, che è però, a sua volta, legato alla ridotta diffusione delle polizze. Si assiste ad un circolo vizioso: il costo dei premi riduce l'appetibilità dei prodotti e la loro diffusione, ma quest'ultima, a sua volta, incide negativamente sul costo dei premi. Il fatto che residuino ancora molte aree del settore agricolo non coperte da polizza impedisce di ridurre il rapporto rischio/premio attraverso l'attività di risk pooling. Non solo, ma risulta difficile per i consorzi agrari, che solitamente stipulano polizze collettive cui possono aderire i vari agricoltori, avere un potere nelle trattative con le imprese di assicurazione al fine di abbassare i premi. Occorre allora pensare a prodotti che possano attrarre anche quegli agricoltori che vedono un rischio ridotto, ad esempio perché svolgono altre attività oltre a quella agricola, oppure perché il tipo di coltura da loro esercitata difficilmente arriverà a percentuali di danno tali da far scattare le coperture agevolate.

Questo target di agricoltori potrebbe essere interessato a coperture che uniscano la compensazione del danno all'assistenza in caso di eventi dannosi e che siano necessariamente collegate alle coperture agevolate in modo da "fare da traino" a queste ultime. Un ulteriore strumento di contenimento dei premi potrebbe trovarsi nell'adozione di strumenti di gestione del rischio da parte degli agricoltori e nella rilevanza degli stessi nelle condizioni di assicurabilità di cui alla polizza. Al riguardo si pensi, ad esempio, alla previsione – tra le condizioni di copertura – del fatto che l'agricoltore assicurato abbia adottato una differenziazione delle colture o particolari strumenti per ridurre la loro vulnerabilità. Il maggior fattore di spinta alle coperture assicurative del rischio agricolo resta però, a nostro avviso, il collegamento tra strumenti creditizi e strumenti assicurativi. Si tratta insomma di prevedere, come da tempo accade nel settore dei mutui immobiliari, clausole che rendano obbligatoria, per l'accesso al credito agricolo, la stipula di un contratto di assicurazione. Si tratta di un'operazione delicata dal punto di vista giuridico. Ricordiamo come il collegamento tra contratti di investimento e polizze sia stato sottoposto a dettagliata regolamentazione finalizzata a ragioni di tutela degli investitori, soprattutto sotto il profilo dei costi e dell'effettività delle garanzie. È peraltro evidente come vi sia un collegamento funzionale – economico

prima che giuridico – tra tali contratti. La copertura adeguata del rischio agricolo comporta infatti anche una maggiore garanzia rispetto a default cui l'impresa agricola può andare incontro a causa di eventi avversi che possono aver inciso sulla produzione. Una maggiore compenetrazione tra mercato creditizio e mercato assicurativo nel settore agricolo potrebbe così portare a nuove sinergie fondamentali per lo sviluppo e la crescita della produzione⁸.

Quanto agli strumenti del credito agrario l'art. 43 TUB (d.lgs. n. 385/1993 Testo unico Bancario da ora in poi TUB) inquadra il fenomeno affermando che “il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali”. Le norme successive individuano specialità che sono però riferite non al momento dell'erogazione del credito, ma piuttosto ai seguenti aspetti:

- costituzione di privilegi speciali, per finanziamenti anche a breve termine, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa *ex art. 46 TUB*, laddove l'art. 46 sui privilegi nei finanziamenti alle imprese in genere si riferisce alla concessione di finanziamenti a medio e lungo termine;

- costituzione di privilegi speciali, per finanziamenti a breve e medio termine, su beni mobili dell'impresa *ex art. 44 TUB* (oggetto del privilegio sono frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni di cui sopra);

- il credito agrario può essere effettuato attraverso l'utilizzo della cambiale agraria che si distingue da quelle ordinarie perché presenta una disciplina fiscale agevolata.

Per il resto con riferimento alle ipoteche che assistono il credito agrario l'art. 44 rinvia alla disciplina prevista per il mutuo fondiario.

Anche con riferimento agli strumenti di attuazione del credito agrario la cambiale agraria si viene ad aggiungere a quelli che, nella vigenza della legge 5 luglio 1928, erano indicati come indicati come gli strumenti principe del credito agrario ovvero il mutuo e l'apertura di credito semplice, cui venne ad aggiungersi l'apertura di credito in conto corrente⁹. Già nel testo della

⁸ Sul punto F. FREDIANI, *Il credito agrario in Italia*, in F. FREDIANI-G. MOSCARINI (a cura di), *Manuale del credito agrario*, Palermo, 2010, 3; P. CRIVELLARO, *Il nuovo credito bancario alle imprese agricole. Cosa è cambiato con Basilea 2*, Il sole 24ore Edagricole, 2008, 8-9; E. CASTIGLIONE, *Strumenti per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole*, ISMEA, in *Rapporto sul credito in agricoltura*, 2006, 9.

⁹ Cfr. G. OSTI, *Credito agrario e diritto privato*, in *Riv. dir. comm.*, 1928, 73 ss.; F. CARRESI, *Legittimazione e causa nei contratti di diritto agrario*, in *Dir. agr.*, 1959, 11; A. JANNARELLI, *Il credito agrario e peschereccio nel testo unico della legge bancaria*, in *Dir. agricolo*, 1994, 197; G. TUCCI, *Particolari operazioni di credito: credito fondiario, agrario e peschereccio*, in AA.VV., *Il testo unico bancario*:

legge risultano evidenti i collegamenti con l'attività agricola¹⁰ e la rilevanza della finalizzazione del finanziamento rimasta nella natura metafinanziaria che ancora oggi connota il credito agricolo.

2. - *Accesso Credito Agricolo, intervento pubblico e meta-finanza, finanziamenti sostenibili*

Come detto il credito agricolo è connotato da una forte impronta pubblicistica in termini di intervento di fondi pubblici nel finanziamento alle imprese agricole e, conseguentemente, in termini di verifica delle condizioni di accesso al credito, connotate da una peculiare rilevanza di interessi pubblici. La natura pubblicistica del credito incide anche in termini di contenuti del rapporto di accesso al credito rispetto ai contratti di finanziamento di matrice strettamente privatistica anche sotto il profilo del sinallagma contrattuale per cui il mutuatario ha obbligo di restituzione del capitale generalmente maggiorato da interessi. Il riferimento è ai c.d. “prestiti a fondo perduto”. Si tratta di finanziamenti agevolati che vengono concessi senza obbligo di rimborso o con un obbligo di rimborso solo parziale. Il capitale erogato, o una parte di esso, non è sottoposto alla restituzione a rate, né al pagamento di interessi corrispettivi. In tal caso, soprattutto ove non è prevista in assoluto la restituzione del capitale, si tratta di riqualificare l'operazione non come finanziamento ma come erogazione liberale allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e l'autoimpiego. Si tratta, infatti in genere di agevolazioni per giovani imprenditori e per chi vuole aprire un'attività, erogate grazie a fondi di provenienza europea, statale o regionale.

In questi ambiti si inserisce l'attività di intermediari finanziari i quali intervengono attraverso contratti di anticipazione del finanziamento pubblico.

In Italia le anticipazioni muovono da protocolli d'intesa tra l'Associazione Bancaria Italiana e Agea (L'agenzia per le erogazioni in agricoltura). Sulla base del protocollo vengono stipulati accordi tra AGEA e ciascuna Banca che intenda aderire. Tale contratto prevede che la Banca anticiperà al Beneficiario, ovvero l'impresa agricola che abbia presentato domanda di accesso all'anticipazione. La Banca anticiperà a questi il 70% dell'importo relativo alle componenti: pagamento di base e greening di esenzione¹¹. Si prevede una durata

esperienze e prospettive, Roma, 1996, 251; S. GATTI, *Il credito agrario e il credito peschereccio*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 1998, I, 11 ss.

¹⁰ L'attività più che l'impresa. “Rientrano fra le operazioni di credito agrario ex art. 43 del d. lgs. n. 385/93 anche quelle poste in essere da soggetti che non sono imprenditori ex art. 2135 c.c. e che riguardano attività solo connesse o collaterali rispetto a quelle agricole ivi comprese quelle dirette alla trasformazione ed alla manipolazione di prodotti agricoli (nel caso di specie legname)”. Con conseguente sussistenza del privilegio agrario (art. 46 TUB). così Tribunale di Mantova, 23 novembre 2006.

¹¹ È un “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente” introdotto con Reg CE n. 1307/2013 artt. 43-47, allegato IX. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali:

massima della anticipazione. La Banca si riserva di valutare le richieste di anticipazione, a proprio insindacabile giudizio, indicando un termine per deliberare l'anticipazione. L'accoglimento della domanda determinerà un obbligo della Banca a formalizzare l'accordo con la sottoscrizione del contratto.

Venendo ai principali strumenti di intervento pubblico e alla relativa normativa, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si mette a disposizione delle imprese agricole una serie di misure a sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate ad orientare lo sviluppo rurale della regione secondo le finalità politiche comunitarie.

Il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale individua un sistema di programmazione che prevede la formulazione e articolazione della strategia di intervento dal livello comunitario attraverso l'elaborazione di Orientamenti Strategici Comunitari a quello nazionale con il Piano Strategico Nazionale per arrivare poi alla definizione a livello territoriale regionale del Programma di Sviluppo Rurale.

Il Regolamento del 2005 è stato abrogato dal Regolamento CE 1305/2013 che muove dalla necessità di intervenire affinché la PAC (Politica Agricola Comune, che è l'insieme delle norme dell'Unione europea indirizzate allo sviluppo di un settore agricolo uniforme in tutto il territorio comunitario) sia accompagnata da una politica di sviluppo rurale per accompagnare e integrare i pagamenti diretti e le misure di mercato previste dalla stessa PAC, contribuendo così al conseguimento degli obiettivi di tale politica enunciati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE").

Il 2 dicembre 2021 è stato formalmente adottato l'accordo sulla riforma della politica agricola comune (PAC). La nuova legislazione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, apre la strada a una PAC più equa, più verde e maggiormente basata sui risultati.

La riforma ambisce a garantire un futuro sostenibile per gli agricoltori europei, fornirà un sostegno più mirato alle aziende agricole più piccole e offrirà maggiore flessibilità ai paesi dell'UE per adattare le misure alle condizioni locali.

-
1. Diversificazione colturale;
 2. Mantenimento prati e pascoli permanenti;
 3. Aree di interesse ecologico (EFA).

Le imprese in alternativa possono mettere in atto pratiche alternative equivalenti benefiche per il clima e l'ambiente previste dall'allegato IX (c.d. pratiche *greening* equivalenti).

In base al Regolamento (UE) n. 1305/2013, artt. 28(6), 29(4), 30(1): "Nel calcolare i pagamenti di cui al primo comma, gli Stati membri deducono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013". Quindi in caso di impegni volontari che non hanno alcun collegamento con pratiche *greening* non si ha un rischio di doppio finanziamento e quindi il calcolo premio misure PSR avverrà senza decurtazione della quota *greening*. Nel caso di impegni volontari di natura simile alle pratiche *greening*, essendovi il rischio di doppio finanziamento si prevede la riduzione del pagamento con un calcolo premio misure PSR con decurtazione quota *greening*.

L'agricoltura e le zone rurali sono al centro del Green Deal europeo e la PAC 2023-2027 sarà uno strumento fondamentale per conseguire le ambizioni della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità¹². A questo obiettivo si collegano progetti in atto degli istituti bancari che mirano ad agevolare il finanziato che ha adottato processi virtuosi in termini di sostenibilità.

Si avverte come il conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo rurale non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in considerazione soprattutto delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri soprattutto avuto riguardo all'attuale stato dell'Unione allargata.

Si ritiene così fondamentale l'intervento dell'Unione in base al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 5, del trattato sull'Unione europea pur nel rispetto del principio di proporzionalità¹³. L'Unione interviene attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("il FEASR") e gli interventi da esso cofinanziati dovrebbero essere coerenti e compatibili con il sostegno fornito dagli altri strumenti della PAC.

Ogni Stato membro è tenuto ad elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l'insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali, in modo da definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, essendo allo stesso tempo adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri hanno comunque la possibilità di inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici che rispondano a specifiche esigenze in zone di particolare importanza nonché mirate a: i giovani agricoltori, le piccole aziende, le zone montane, la creazione di filiere corte, le donne nelle zone rurali, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la biodiversità¹⁴.

¹² Comunicazione della Commissione, *Il Green Deal europeo*, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final; S. CAVALIERE, *Il progetto Green New Deal e gli investimenti verdi: è tutto oro quello che luccica?*, in *Dir. Pubbl. Eur. – Rassegna online*, n. 1, 2020; C. ACOCELLA, *Prospettive di convergenza tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico nella strategia italiana di contrasto al cambiamento climatico: il caso delle Zone Economiche Ambientali*, in *PasSaggi Costituzionali*, n. 1, 2021, 177 ss.; G. LUCHENA, *Transizione ecologica*, *ivi*, 2021, 168 ss.

¹³ Sull'importanza dell'integrazione europea nella tutela dell'ambiente si veda M.L. TUFANO-S. PUGLIESE-M. D'ARIENZO (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di covid-19*, Bari, 2021 e in particolare il contributo di C. MALINCONICO, *Procedere nell'integrazione europea è l'unica via per garantire stabilità e prosperità agli Stati membri*, *ivi*, 25; U. VILLANI, *Il cammino europeo tra crisi e sviluppi*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2023, 9 ss. e in particolare 30 ss.; G. LUCHENA, *Programmazione multilivello dell'economia e condizionalità*, in *Federalismi*, 2022, 462 ss.

¹⁴ La *U.S. Strategy Conference on Biological Diversity* (1981) e il *National Forum on Biodiversity* (1986) a Washington, D.C., furono i dibattiti cruciali per elaborarne una definizione, e furono

Si tratta di un sistema di interventi che mira a finanziare interventi mirati che possano avere ricadute dirette sul piano della tutela della salute alimentare dei consumatori¹⁵. I regimi unionali o nazionali di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, grazie alla partecipazione degli agricoltori a tali regimi, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. Altro obiettivo del finanziamento è la tutela dell'ambiente attraverso il finanziamento di interventi che rendano sostenibile il rapporto tra produzione e tutela dell'ecosistema. Onde garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su obiettivi essenziali, concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, la promozione dell'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Diviene opportuno tener conto della varietà di situazioni cui sono confrontate le zone rurali con caratteristiche

gli atti di quest'ultimo, a cura di E.O. WILSON, a lanciare la parola biodiversità nell'uso generale. Vedi E.O. WILSON, *The nature of the taxon cycle in the Melanesian fauna*, in *Am. Nat.* 95, 1961, 169-193; ID., *The current State of Biological Diversity*, in E.O. WILSON-F.M. PETER (eds.), *Biodiversity*. National Academy Press, Washington, 1992, 3-19; ID., *The Diversity of Life*, Harvard University Press, New York, 1992, 33; K.J. GASTON-J.I. SPICER, *Biodiversity: An Introduction*, Blackwell Science, Oxford (1998, I ed.), 2013, 3.

¹⁵ Con particolare riguardo ai prodotti alimentari risultano importanti le riflessioni della dottrina relativamente alla possibilità di dare rilevanza ai fini della valutazione della sicurezza del prodotto al rispetto degli standard di sicurezza. Si veda sul punto in particolare E. BELLISARIO, *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, in *Eur. e dir. priv.*, 2016, 841; ID., *Certificazione di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011; E. AL MUREDEN, *La responsabilità del fabbricante nella prospettiva della standardizzazione delle regole sulla sicurezza dei prodotti*, in *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore*, Torino, 2015, 17-18; ID., *Il danno da "prodotto conforme". Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del Transatlantic Trade and Investment Partnership (T.T.I.P.)*, in *Contr. impr.*, 2015, 404; P. DE MARTINO, *La tutela dei consumatori: sulla sicurezza e qualità dei prodotti, anche alimentari*, in AA.VV., *Scritti in memoria di G. Cattaneo*, I, Milano, 2002, 537.

Riguardo al tema della prevenzione e degli standard di sicurezza si veda in particolare A. GORASINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990, 30 ss.; U. CARNEVALI, *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 11; A. CORDIANO, *Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori*, Padova, 2005; F. RUSCELLO, *La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Dalla tutela del consumatore alla tutela della persona*, in *Vita not.*, 2004, 151.

diverse o con differenti categorie di potenziali beneficiari, nonché di obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, nonché la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. La mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe consistere sia nel limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia nel salvaguardare i depositi di carbonio e potenziare il sequestro del carbonio in relazione all'uso del suolo, nel cambiamento della destinazione d'uso del suolo e nella silvicoltura. La priorità dell'Unione concernente il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali dovrebbe applicarsi trasversalmente alle altre priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Tenuto conto di questi ultimi aspetti si può parlare di “meta-finanza” con riferimento al credito agricolo per evidenziare come i contratti del credito agricolo vadano a perseguire scopi ulteriori di utilità sociale rispetto alla funzione economica individuale andando a perseguire interessi generali di tutela della sicurezza alimentare, intesa sia come *food safety* sia come *food security*¹⁶, di tutela dell'ecosistema e di sviluppo dell'economia rurale¹⁷.

Apponendo particolari condizioni all'accesso alle agevolazioni pubbliche per l'agricoltura, di cui abbiamo parlato, si è in grado di incentivare condotte degli operatori che possano favorire gli obiettivi di interesse generale sopradetti¹⁸.

In tal senso il credito agricolo mira a raggiungere obiettivi ulteriori rispetto alla loro funzione finanziaria.

Nella logica della meta finanza possiamo collocare alcuni interventi di istituti di credito finalizzati ad incentivare finalità green dei finanziati¹⁹.

¹⁶ Il termine sicurezza alimentare viene tradotto in inglese con *Food Safety* o *Food Security* indicando nell'un caso la sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute e nell'altro la sicurezza di una offerta corrispondente alla domanda dei prodotti alimentari, il “diritto al cibo”. Si veda su questo ultimo profilo P. ALSTON-K. TOMAŠEVSKI, *The Right to Food*, Dordrecht, Netherlands, 1984. Sul diritto al cibo come predicato del diritto alla salute V. A. LEARY, *The Right to Health in International Human Rights Law*, in *Health and Human Rights*, Vol. 1, No. 1 (Fall 1994). Il tema del diritto al cibo ha trovato cittadinanza anche in Italia. In tal senso è stata letta la pronuncia della Cass. pen. 2 maggio 2016, n. 18248, con cui è stata considerata «l'immediata e imprescindibile esigenza di alimentarsi» uno stato di necessità rilevante come scriminante in caso di furto di poche quantità di cibo.

¹⁷ Si vedano i contributi di A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano e europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, ora in A. JANNARELLI, *Momenti e figure del diritto agrario tra Novecento e nuovo millennio*, Bari, 2024, 183; e *Sostenibilità ambientale nella e per l'agricoltura: problemi e prospettive*, *ivi*, 321.

¹⁸ F. MASTROPAOLO, *Interventi di terzi e garanzie nelle vicende del rapporto obbligatorio*, in F. MASTROPAOLO (a cura di), *I contratti di garanzia*, vol. II, Torino, 2006, 637 il quale si sofferma sulle figure contrattuali, che deviano dal contratto tipico di cui agli artt. 1958-1959, cui dà vita la varietà di leggi istitutive di finanziamenti pubblici. La legge che prevede finanziamenti e agevolazioni, nel dettare i requisiti per l'accesso, crea aspettative e limita la discrezionalità della P.A. ABBADESSA, *Obbligo di far credito*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 529.

¹⁹ Si veda sul punto L. AMMANNATI, *Dimensioni “eccentriche” dell'impresa bancaria nell'era della sostenibilità*, in A. BRONZETTI (a cura di), *Banche, Europa e sviluppo economico*, Milano, 2023, 33.

I parametri merito creditizio sono tradizionalmente indebitamento, flussi di reddito e solubilità.

Attualmente il sistema di valutazione del merito creditizio delle PMI è basato non solo sul rating quantitativo, ma anche su alcuni aspetti qualitativi che, progressivamente sono entrati a regime nel bilancio di molte imprese determinandone il merito di credito.

Le informazioni che la Banca richiede per la valutazione degli elementi qualitativi sono in genere a titolo esemplificativo:

- caratteristiche della struttura societaria, fra cui spiccano principalmente l'assetto proprietario e il funzionamento del sistema di governance e l'esistenza o meno di un sistema di controllo di gestione;
- il mercato di riferimento, in particolare assume rilevanza lo stato di salute del settore in cui opera l'impresa;
- informazioni di valenza strategica.

Negli aspetti qualitativi di governance e controllo di gestione del rischio di impresa possono rientrare anche gli strumenti di adattamento al clima che le imprese più sensibili ai cambiamenti climatici nella loro produzione possono affrontare (v. imprese dell'agroalimentare).

Le Banche, ad esempio, nelle proprie policies, includono che le decisioni di investimento e la politica creditizia tengano conto anche dei rischi socio-ambientali associati alle attività delle imprese clienti.

In particolare si possono considerare i fattori di rischio climatico e ambientale nella valutazione del merito creditizio delle controparti e nel processo di concessione del credito, assicurandone il monitoraggio all'interno dei propri portafogli²⁰.

Nel considerare i fattori di rischio climatico occorre però considerare gli scenari nei singoli contesti territoriali, l'impatto sulla solvibilità delle imprese controparti e le tecniche di adattamento che le imprese controparti possono aver posto in essere in funzione di prevenzione/attenuazione dei danni.

Questo per evitare di avere una misura non reale dell'esposizione al rischio climatico delle imprese controparte della Banca.

Per attuare tale piano occorre procedere a:

- Valutazione e misurazione: determinazione dell'esposizione ai rischi delle imprese interessate – Individuazione di azioni e strategie di adattamento correlate al rischio, con impatti sulla vulnerabilità, inclusa la presenza di coperture assicurative e di accordi tra le imprese agricole e le loro controparti di mercato nonché contratti di integrazione verticale, per trasferire o ripartire il rischio.

²⁰ N. LUCIFERO, *Imprese agricole e start up tra innovazione e ricambio generazionale*, in M. MAURO (a cura di), *Start – up e PMI innovative in agricoltura*, Milano, 2024, 25 ss.

– Individuazione di strumenti di monitoraggio e controllo: presidio nel continuo dell'evoluzione dell'esposizione ai rischi ESG.

– Predisposizione di flussi informativi delle imprese verso la Banca che consentano di valorizzare nei rating la esposizione a rischi climatici nel merito creditizio alla luce dei regolamenti interni della Banca.

Si propone così un sistema, conforme alla normativa di settore, volto a identificare il grado di rischio presentato per il patrimonio complessivo della Banca che consideri non solo i dati passati ma anche analisi di scenario e l'impatto delle tecniche di adattamento al clima adottate dai finanziati.

Per comprendere i doveri che vengono imposti alle banche in termini di investimenti sostenibili ricordiamo un recente caso di *climate litigation*. Il 23 febbraio 2023 la banca francese BNP Paribas è stata citata in giudizio davanti al tribunale civile di Parigi per aver violato il suo obbligo di vigilanza ambientale. In particolare, vengono criticate le carenze del piano di vigilanza relativo allo stanziamento delle attività di raccolta fondi. Se il piano attuale prevede una progressiva riduzione del finanziamento dei progetti che emettono gas serra – con l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050 – BNP Paribas intende comunque finanziare progetti che contribuiscono a questo fenomeno. Il punto, tuttavia, è che una limitazione del riscaldamento globale al di sotto di 1,5° richiede l'immediata sospensione dello sfruttamento di nuovi giacimenti di energia fossile.

Questo contenzioso sul clima, che coinvolge per la prima volta una banca francese, potrebbe aumentare la responsabilità degli attori finanziari nella lotta contro il cambiamento climatico, se avesse successo. Va detto che i precedenti – introdotti dalla legge di vigilanza (LdV) del 2017 – sono tutti pendenti o soccombenti.

3. - *Credito agricolo e finanziamenti di scopo*

La caratteristica metafinanziaria del credito agricolo, legata come detto ad interventi pubblicitari che trovano nel credito una leva per indirizzare gli operatori verso determinate scelte di politica economica, finiscono per far entrare nello schema causale del contratto di finanziamento lo scopo cui lo stesso è indirizzato con conseguenze sul piano della validità ed efficacia del contratto ove lo stesso risulti irrealizzabile o non realizzato²¹.

²¹ Cfr. A. ZIMMATORE, *Il mutuo di scopo. Problemi generali*, Padova, 1985, 153; M. RISPOLI FARINA, *Mutuo di scopo*, in *Digesto disc. priv. sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 564. Da notare come recentemente la Cassazione abbia chiarito i confini del mutuo di scopo. Cass. 5 giugno 2024, n. 15695, in *Giust. Civ. Mass.*, 2024: «Il mutuo può essere considerato di scopo solo quando la clausola relativa alla destinazione coinvolge direttamente o indirettamente l'interesse del finanziatore, mentre la mera indicazione delle ragioni per cui il prestito è concesso, senza un piano contrattuale dettagliato mirato alla loro attuazione, non è sufficiente per tale classificazione».

Si pensi al credito agevolato che presuppone un rapporto principale di finanziamento e un rapporto secondario tra l'ente pubblico finanziatore e l'istituto che eroga il finanziamento con cui l'ente pubblico si accolla il debito del pagamento di una parte degli interessi. Siamo in presenza di un collegamento unilaterale tra tali rapporti per cui si assume che l'estinzione del negozio di finanziamento (per dichiarazione di nullità o per risoluzione) determinerà il venir meno dell'intervento pubblico, ma non sarà possibile il viceversa²². Il venir meno dell'intervento pubblico potrà però incidere sul profilo delle garanzie patrimoniali offerte dal finanziato ed avere rilevanza sul piano della valutazione della modifica delle condizioni patrimoniali del finanziato potendo giustificare un recesso dell'istituto di credito. Come chiarito dalla giurisprudenza, anche ove prevista la possibilità di un recesso per legge o per contratto²³, questa dovrà essere conforme ai principi di buona fede accertando che il recesso non sia mai esercitato secondo modalità imprevedute ed arbitrarie contrastanti con la ragionevole aspettativa della controparte²⁴.

Si osserva infatti che il mutuo di scopo è nullo per difetto originario della causa quando il contratto sia stato stipulato per una finalità diversa da quella ivi prevista. Laddove invece si abbia che lo scopo non possa essere realizzato avremmo un'incidenza di tipo risolutorio rispetto al contratto stesso. Il problema si è posto in casi in cui la mancanza dell'autorizzazione ha impedito di utilizzare il finanziamento per lo scopo indicato. Peculiare è il ricorso a mutui aventi lo scopo di finanziare progetti di investimenti destinati alla diffusione dell'uso di energie rinnovabili (studi di fattibilità, interventi per migliorare l'efficienza nel consumo di energie, realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile installati da privati cittadini, imprese, enti pubblici). Al fine di inquadrare tali contratti nella categoria del "mutuo di scopo",

²² Cass. 26 gennaio 2016, n. 1369, in *De Jure*. Nel caso di specie avevamo un finanziamento agrario assistito da una garanzia di Stato, per il tramite di un apposito ente, sul pagamento degli interessi. La società beneficiaria viene sottoposta a procedura concorsuale e la p.a. che aveva fornito garanzia interrompe il pagamento alla banca finanziatrice in forza della sospensione del corso degli interessi ai sensi dell'art. 55 della legge fallimentare, chiedendo la restituzione delle somme erogate a far data dall'apertura della procedura concorsuale. A tale richiesta si oppone la banca che non trova accoglimento delle proprie conclusioni da parte dei giudici.

Sul mutuo di scopo agricolo abbiamo una recente pronuncia relativa a finalità di ripianamento del debito. Il Tribunale Pisa, con sentenza 31 marzo 2020, n. 377, in *De Jure* ha affermato che è nullo il mutuo agrario di scopo per il ripianamento di pregressi debiti poiché il credito agrario è destinato già ad attività agricole e zootecniche nonché alle attività connesse così come previsto dall'art. 43 TUB.

²³ In caso di apertura del credito ad esempio il recesso è previsto in caso di riduzione della garanzia, salvo che l'accreditato non ottemperi nel senso di un supplemento di garanzia o di una sostituzione del garante (art. 1844) oppure in caso di apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1845).

²⁴ V. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291, in *De Jure*. Peraltro in tal senso si rinviene anche una pronuncia ABF del collegio di Milano del 17 aprile 2015 relativa ad un caso di recesso *ad nutum* in caso di un istituto di credito. Nel caso di specie peraltro vi era stato un termine di preavviso eccessivamente breve.

la S.C. ha fatto ricorso al meccanismo del “collegamento negoziale”, mediante il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, realizzato da una pluralità coordinata di contratti, che conservano una propria causa autonoma, anche se ciascuno è collegato funzionalmente con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro. Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, sono, quindi, necessari due requisiti: l’uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati a regolare gli interessi delle parti nell’ambito di un’operazione economica globale e unitaria; l’altro soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il coordinamento tra essi per la realizzazione del fine ulteriore.

In sostanza, il contratto di mutuo si atteggia quale mutuo di scopo in funzione delle concrete previsioni contrattuali che dispongano, ad esempio, la specifica destinazione del finanziamento alla stipula di un ulteriore contratto (compravendita di un dato bene) o allo svolgimento di una data attività, come la produzione di energia rinnovabile, che richiede a sua volta la stipula di ulteriori contratti (appalto, somministrazione, fornitura, ecc.) e l’acquisizione di un provvedimento autorizzatorio. La giurisprudenza di merito, di recente, ha affermato che il mutuo stipulato per finanziare la realizzazione di un impianto fotovoltaico acquistando pannelli e il contratto di appalto sono negozi giuridici collegati; sì che la mancata costruzione dell’impianto per inadempimento della società incaricata priva di efficacia il contratto di mutuo, estinguendo l’obbligo per i mutuatari di pagare le rate del finanziamento²⁵.

Infine vi possono essere casi di investimento in finalità diverse che possono essere inquadrati in un inadempimento rispetto agli impegni presi con il contratto di finanziamento con conseguente risoluzione stante l’importanza dell’inadempimento rispetto all’operazione. Un caso particolare riguarda l’utilizzo del denaro ricevuto in prestito per l’acquisto dell’immobile cui il finanziamento era indirizzato, ma con intestazione dello stesso non alla società che svolge attività agricola, ma ad uno dei soci. In questo caso si ha uno sviamento dal fine del finanziamento in quanto il bene, acquisito con il credito elargito, non entra nella proprietà del finanziato ma di un soggetto diverso. Diverso è il caso di inadempimento alle prescrizioni della direzione crediti fatte proprie dall’organo che ha il potere deliberativo rispetto all’ente finanziatore (l’A.D. oppure il CdA) rispetto al finanziamento. In questo caso piuttosto che un inadempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, si ha

²⁵ Trib. Cassino, 19 ottobre 2012, Redazione Giuffrè.

il venir meno di una condizione per l'erogazione. Si pensi alla richiesta di concessione della fideiussione da parte dei soci.

4. - *Credito agevolato, garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Il ruolo dei cofidi*

In caso di credito agevolato entrano poi solitamente in gioco una serie di rapporti di garanzia, cogaranzia e controgaranzia. Pensiamo al caso di un soggetto che riceve un finanziamento agrario con garanzia di Stato (per il tramite di un ente a ciò deputato) sul pagamento degli interessi. La concessione di un credito agevolato presuppone comunque la nascita di un rapporto di diritto privato tra l'istituto finanziario ed il privato (inquadabile come mutuo di Stato) e un rapporto secondario tra l'ente pubblico e il finanziato con cui il primo si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti al mutuante.

Si possono poi avere garanzie personali (fideiussioni, contratti autonomi di garanzia) e l'intervento di co-garanzie e controgaranzie operanti in particolare in caso di intervento di Cofidi²⁶. Il termine Cofidi è un acronimo di "consorzio di garanzia collettiva dei fidi", che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti destinati alle attività economiche e produttive.

Il Confidi può rilasciare garanzie a prima richiesta rispondendo delle obbligazioni assunte con il suo patrimonio a semplice richiesta della Banca garantita in caso di default del garantito.

Il confidi opera anche attraverso i Fondi Consortili, costituiti sia attraverso risorse pubbliche sia attraverso i contributi degli imprenditori associati, creando presso gli intermediari bancari dei fondi di garanzia destinati. In caso di insolvenza del mutuatario, il Fondo assume una percentuale di rischio. Il confidi può condividere il rischio con altri confidi di primo livello, o con altri enti, attraverso la co-garanzia, o garantire la propria esposizione con una garanzia di secondo livello detta contro-garanzia che può essere a prima richiesta o sussidiaria e che è prestata da consorzi di secondo grado, normalmente a livello regionale, o attraverso risorse destinate dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti), dallo Stato e dalle Regioni.

²⁶ L'art. 13, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), ha dettato una prima disciplina organica dei "confidi", definizione che comprende tutte quelle realtà associative (sotto forma di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative) che svolgono "l'attività di garanzia collettiva dei fidi". Si veda B. Russo, *I confidi nel rilancio del sistema delle garanzie. Evoluzione e prospettive*, Padova, 2020.

Si osserva al riguardo che i Cofidi rappresentano un fenomeno associativo piuttosto che una garanzia²⁷, i Cofidi portano ad una condivisione del rischio creditizio piuttosto che una garanzia in senso tecnico ovvero come assunzione di un obbligo a rispondere di un debito altrui.

²⁷ Sulla natura dei Cofidi si veda M.S. GIANNINI, *Cooperative artigiane di garanzia del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1960, I, 566 ss.; C. MASUCCI, *I consorzi di garanzia collettiva fidi*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, I, 394 ss.; G. VOLPE PUTZOLU, *Commento alla deliberazione CIPI del 22 febbraio 1979 (statuto-tipo per i consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese)*, in *Nuove leggi civ.*, 1979, 977; F. MERUSI, *Qualche riflessione pubblicistica sui consorzi-fidi*, in M. BIONE-V. CALANDRA BUONAURO (a cura di), *Consorzi-fidi e cooperative di garanzia*, Milano, 1982, 93; R. COSTI, *Consorzi fidi e cooperative di garanzia*, in *Consorzi fidi e cooperative di garanzia*, cit., 43; L. DE ANGELIS, *Fideiussioni dei soci di cooperative finanziarie*, in *Società*, 1988, 1274 ss.; G.D. MOSCO, *I consorzi fidi e l'intermediazione finanziaria: nuovi interventi legislativi ed esperienze europee*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 540 ss.; G. TUCCI, *La riforma dei consorzi fidi e il nuovo diritto comunitario in tema di requisiti patrimoniali (capital requirements) e di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (capital adequacy)*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2007, 362 ss.